

SCADENZA DICHIARAZIONE TOBIN TAX: LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE

Anche quest'anno il 31 marzo scade il termine per la presentazione annuale della dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (cd. Tobin tax).

Essendosi ormai concluso il controllo cartolare delle dichiarazioni 2013 appare il caso di fare il punto sulle eventuali **sanzioni amministrative tributarie per omessa dichiarazione** anche alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n.158/2015.

In particolare, richiamando quanto già precedentemente segnalato in *CNN Notizie* del 20 febbraio 2014 "[Il 31 marzo scade il termine per la dichiarazione tobin tax](#)" (cfr. anche *CNN Notizie* del 21 marzo 2014 "[Operazioni rilevanti ai fini della dichiarazione FTT](#)" e *CNN Notizie* del 26 marzo 2015 "[31 marzo 2015: termine per la dichiarazione annuale tobin tax](#)"), si ricorda che nelle istruzioni al modello può leggersi che "*la dichiarazione deve essere presentata dai <Dichiaranti>, ossia dagli intermediari e dagli altri soggetti responsabili del versamento dell'imposta*", **tra cui i notai** e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l'autenticazione di atti, compresi quelli esercenti l'attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata (punto 2 del provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate del 18 luglio 2013).

Pertanto nel campo Codice Fiscale va indicato il dato relativo al dichiarante (nella specie il notaio).

A differenza dalla terminologia adottata nella modulistica dell'F24, la casella <Contribuente> in questo contesto si riferisce unicamente ai casi in cui le operazioni dichiarate siano state eseguite senza l'intervento degli intermediari o di altri soggetti responsabili del versamento, tra cui i notai o a quelli in cui gli intermediari o gli altri soggetti responsabili del versamento siano stati parti dell'operazione in qualità di acquirenti o di controparti finali. Nel contesto della modulistica della dichiarazione cd. Tobin tax, dunque, la casella relativa al notaio, quale altro soggetto responsabile per il versamento, è invece quella denominata <Intermediario> (le istruzioni precisano che qualora un intermediario o un altro soggetto responsabile del versamento effettui operazioni anche in qualità di contribuente, occorre barrare entrambe le caselle).

Come già più volte evidenziato nelle precedenti segnalazioni, il D.M. 21 febbraio 2013 ha disposto che i soggetti tenuti al versamento sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione solo qualora l'imposta complessivamente liquidata nel corso dell'anno (seppur con riferimento a soggetti diversi) sia di importo inferiore a cinquanta euro (fermo restando che il versamento del tributo è comunque dovuto). Pertanto la dichiarazione dovrà essere presentata ogni qualvolta la sommatoria dei versamenti effettuati nell'anno con il codice 4058 sia eccedente euro 50,00.

Per quanto attiene alle annualità pregresse, nel caso in cui si sia omissa di presentare la dichiarazione, si ricorda che l'art. 20, comma 2, del d.m. 21 febbraio 2013 prescrive "per le violazioni relative alla dichiarazione, al contenuto della stessa e agli obblighi strumentali di cui all'art. 19, comma 5, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di imposta sul valore aggiunto".

In mancanza di un rinvio ad una specifica disposizione di legge, soprattutto trattandosi di materia sanzionatoria, non può che procedersi con rigore interpretativo.

Alla luce dei principi generali delle sanzioni amministrative tributarie in materia di IVA (art.5 e ss. D.lgs. n.471/1997), così come di recente modificati dal d.lgs. n.158/2015, si deve ritenere che la sanzione proporzionale (nella misura da 120 al 240%) sia irrogabile solo con riferimento ad un'imposta dovuta (ovvero evasa), **mentre in tutti gli altri casi in cui la dichiarazione ha solo una funzione riepilogativa dei versamenti già correttamente effettuati troverà applicazione solo la sanzione in misura fissa** da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro (Cfr. in questo senso Agenzia delle entrate, seppure riguardo alla precedente formulazione dell'art. 5, Circ. n. 138/E-91034 del 5 luglio 2000).

E' opportuno segnalare che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 del citato art.5 del d.lgs. n.471 "se la dichiarazione omissa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, **comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000**".

Pertanto chi sia incorso nella violazione e trasmetta comunque la dichiarazione omissa prima di aver avuto formale conoscenza dell'inizio di qualsiasi attività amministrativa di accertamento si potrà vedere notificato un avviso di irrogazione di sanzioni nelle misure fisse ridotte così come sopra indicate. In ragione del principio del *favor rei*, espressamente richiamato tra i principi generali delle sanzioni amministrative tributarie, tale disposizione, ancorché introdotta successivamente al citato d.m. del 2013, si applica anche alle violazioni non ancora contestate (cfr. in tal senso Agenzia delle entrate Circ. n. 4/E del 4 marzo 2016).

Valeria Mastroiacovo